



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

ORDINANZA N° 3 DEL 13/01/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA AI FINI DELLA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO.-

UFFICIO AMBIENTE

IL SINDACO

RILEVATO che in questi giorni sono pervenute innumerevoli segnalazioni riguardanti la diffusione della processionaria del pino, la quale danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere;

PRESO ATTO che tale parassita oltre ad arrecare notevoli danni alle alberature è di pericolo per l'uomo e gli animali, in quanto i peli sono fortemente urticanti al contatto sia dermico che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie;

CONSIDERATO che non provvedendo alla lotta contro detto lepidottero se ne favorisce la diffusione sull'intero territorio Comunale;

VISTO il D.M. 30/10/2007 che ha reso obbligatoria la lotta contro la processionaria del pino su tutto il territorio nazionale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la polizia rurale ed urbana;

VISTO il vigente Regolamento per l'igiene e sanità pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

1. A tutti i proprietari di piante colpite dalla "processionaria del pino" di provvedere, a propria cura e spesa, alla rimozione dei nidi mediante taglio dei rami infestati ed alla loro distruzione con il fuoco (periodo invernale) e mediante trattamento alla chioma con insetticida microbiologico opportuno (fine agosto - settembre) da eseguirsi nelle ore serali ed in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme.

Detti interventi dovranno essere eseguiti ripetutamente nel corso dell'anno, al manifestarsi della presenza della processionaria.

2. E' vietato conferire ramaglie con i nidi della processionaria negli appositi contenitori di raccolta del verde.

AVVERTE

che i cittadini che rilevano la presenza del parassita anche in proprietà privata devono segnalare all'Ufficio Ambiente del Comune il luogo dell'accertamento al fine del controllo della diffusione del parassita.

In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari, il proprietario dell'area interessata è soggetto alla sanzione amministrativa di € 100,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Regione Liguria entro 60 giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal suddetto termine.

Sindaco

Giancarlo Canepa / ArubaPEC S.p.A.

*DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEGLI
ARTT. 20 E DEL D.LGS. N.82/200*